



U.N.E.P. di .....

Verbale di stima e custodia ex art. 495, quinto c., c.p.c.

Addì in

Ad istanza di

elettivamente domiciliato in

presso lo studio dell'avv.

Premesso che con verbale di cui al cron.

in data

il signor

rese la dichiarazione di cui al quinto comma dell'art. 492

cod. proc. civ..

Sulla scorta di tale dichiarazione, io sottoscritto Uffi-

ciale giudiziario addetto all'intestato Ufficio mi sono

come sopra recato ed ivi giunto ho avuto la presenza di

a cui ho resa nota la mia qua-

lità e lo scopo del mio accesso. Il rinvenuto ha risposto:

Previa ricognizione dei beni indicati al superiore verba-

le, procedo quindi alla loro descrizione, stima e custo-

dia:

Cron.

boll. F

mod. E

data richiesta

Diritti €

Trasf. € \_\_\_\_\_

sub tot. €

10% € \_\_\_\_\_

sub tot. €

Quietanza €

Varie € \_\_\_\_\_

TOTALE

data specifica

L'Ufficiale giudiziario

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

**Compenso ex art.  
122 Ord. Uff. giud.  
(D.P.R. n. 1229/59)**

Fino a € 10.000,00  
(5%)

Euro .....

Da € 10.000,00 a €  
25.000,00 (2%)

Euro .....

Oltre € 25.000,00  
(1%)

Euro .....

TOTALE € .....

Il superiore com-  
penso spettante al-  
l'Ufficiale giudizia-  
rio deve tenere conto  
anche delle se-  
guenti disposizioni:

1) il compenso non  
può essere superiore  
ad un importo pari  
al 5% del valore del  
credito per cui si  
procede;

2) in caso di CON-  
VERSIONE è ridotto  
della metà;

3) in caso di ESTIN-  
ZIONE anticipata è  
ridotto alla metà ed  
è a carico del credi-  
tore;

4) in caso di CHIU-  
SURA ANTICIPATA  
del processo ese-  
cutivo, indipenden-  
tamente se il pigno-  
ramento sia iscritto o  
meno a ruolo, è ri-  
dotto della metà ed  
è a carico del credi-  
tore;

5) il compenso è di-  
mezzato nel caso in  
cui le operazioni  
non vengano effet-  
tuate entro 15 gg  
dalla richiesta.

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

I superiori beni sono come sopra descritti in quanto parte  
istante non mi ha fornito dei mezzi idonei per la rappre-  
sentazione fotografica e/o cinematografica.-----

Non potendo diversamente provvedere e non avendo parte i-  
stante altrimenti richiesto, ho nominato custode dei beni  
pignorati il sig.

nato il \_\_\_\_\_ residente/domiciliato

in

che accetta l'incarico edotto degli obblighi di legge  
chiedendo il compenso.-----

A questo punto chiudo il presente verbale in parte da me  
manoscritto in parte prestampato che occupa \_\_\_\_\_ fogli

e \_\_\_\_\_ pagine intere e fin qui della presente che previa  
lettura viene confermato e sottoscritto

## LEGENDA

dott. Orazio MELITA Ufficiale giudiziario - U.N.E.P. Caltagirone

- Coordinatore Scuola Nazionale di Procedura A.U.G.E. -

L'atto deve essere fotocopiato in modo che tutte e quattro le facciate siano contenute in un foglio A3, in questo caso basterà indicare a penna il numero dei fogli che compongono l'atto (cioè "uno") e le facciate intere, siano scritte per intero oppure soltanto barrate (cioè "tre"). Se per particolari esigenze derivanti da un lungo inventario ad esempio occorra più spazio, basta inserire uno o più fogli uso bollo, ed alla fine si conteranno i fogli uso bollo utilizzati e come pagine intere sarà sempre il numero di fogli uso bollo moltiplicato per quattro facciate meno l'ultima. Quindi se ho inserito un foglio uso bollo i fogli saranno due e le pagine intere sette e così via.

È necessario interlineare / barrare gli spazi vuoti.

Non occorrerà procedere nuovamente alle intimazioni di cui all'art. 492 c.p.c. in quanto sono già state tutte ritualmente effettuate ed i beni di cui al presente verbale sono solo quelli indicati in dichiarazione e non possono esserne inseriti altri e diversi, in tal caso occorrerà procedere ad un nuovo vero e proprio pignoramento, quindi il creditore ci deve fornire i titoli in originale (non importa che siano nel frattempo decorsi 90 gg dalla notifica del precetto perché il precedente pignoramento ne ha sospeso i termini) e di questi titoli dobbiamo essere muniti al momento dell'accesso mentre per un verbale del genere basta avere una semplice fotocopia della dichiarazione (quindi anche non autenticata) che non è necessario allegare al verbale in quanto il presente verbale deve essere depositato in cancelleria ove (sia o meno stato eseguito il deposito dei titoli da parte del creditore) è già presente (o lo sarà unitamente al presente

126 verbale) depositata la dichiarazione del debitore.

127 Se il debitore ha reso la dichiarazione in seno al verbale di pignoramento (e  
128 quindi ne segue le sorti in fatto di deposito) è necessario, per rendere edotta  
129 la cancelleria dei necessari riferimenti di legge, depositare oltre al presente  
130 atto anche una copia conforme uso amministrativo (quindi senza oneri fiscali)  
131 del verbale di pignoramento con in seno tale dichiarazione.

132 Venendo ora alle modifiche apportate dal recente D.L. 132/14 convertito con  
133 legge 162/14, le principali novità introdotte nel modello sono le seguenti:

134 1) poiché i beni, già considerati beni pignorati ex art. 492, quinto comma, c.p.c.  
135 per il semplice fatto della dichiarazione, sono con il presente verbale stimati,  
136 l'Ufficiale giudiziario potrà vantare il diritto alla percentuale su quanto vendu-  
137 to oppure "*in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecuti-*  
138 *vo, indipendentemente se il pignoramento sia iscritto o meno a ruolo, è ridotto*  
139 *della metà ed è a carico del creditore*";

140 2) sempre relativamente alla percentuale, nel caso, ad esempio, in cui la dichia-  
141 razione sia resa davanti al collega di Milano ed il debitore dichiara che è pro-  
142 prietario di un bene mobile sito nel suo fondo in agro del comune di Mineo ed il  
143 collega milanese abbia, come previsto del citato quinto comma, trasmesso copia  
144 del verbale (in questo caso la copia deve essere conformizzata e quindi sconta-  
145 re i diritti erariali previsti per legge ad oggi nella misura di € 9,21) all'Ufficiale  
146 giudiziario territorialmente competente ovvero, come nel caso di esempio, Cal-  
147 tagirone; ritengo che la percentuale spetti all'Ufficiale giudiziario che abbia  
148 concretamente stimato ed appreso con la messa in custodia il bene dichiarato e  
149 non al collega davanti al quale sia stata resa la dichiarazione questo perché la  
150 percentuale dipende dal ricavato della vendita o dalla minor somma tra il credi-

151 to garantito e il valore dei beni pignorati (in caso di estinzione o chiusura anti-  
152 cipata) e quindi in un modo o nell'altro compete all'Ufficiale giudiziario addetto  
153 al Tribunale presso cui è eseguita la vendita o stimato il bene;

154 3) gli stessi problemi esaminati al superiore punto si presentano nel caso di pi-  
155 gnoramento presso terzi a norma dell'art. 492 bis c.p.c. quando l'Ufficiale giu-  
156 dizionario che abbia interrogato le banche dati trovi terzi esecutati residenti in  
157 un territorio a cui è addetto altro U.N.E.P., in questo caso si deve dire che  
158 l'eliminazione della parola "*personalmente*" permette all'Ufficiale giudiziario del  
159 luogo ove ha sede il debitore, territorialmente competente per le ricerche pa-  
160 trimoniali e per la nuova competenza territoriale relativa ai pignoramenti pres-  
161 so terzi (art. 26 bis c.p.c.) in questo caso, ove l'Ufficiale giudiziario ritenga op-  
162 portuno procedere a notifica a mani nei confronti dei terzi esecutati (soluzione  
163 che reputo sempre la migliore sia in fatto di certezza di data ed ora della noti-  
164 fica sia sul punto del coordinamento fra i vari Uffici N.E.P. per eseguire la no-  
165 tifica al debitore principale solo una volta che siano state eseguite le notifiche  
166 a tutti i terzi esecutati), la percentuale andrà solo all'U.N.E.P. che abbia curato  
167 la ricerca patrimoniale e la notifica al debitore principale;

168 4) nei casi esposti nei precedenti numeri 2) e 3) auspico un intervento legislati-  
169 vo che faccia maggior chiarezza (e giustizia) sulla ripartizione, una circolare  
170 ministeriale (anche a considerarne la valenza al di fuori dello stretto campo in  
171 cui dovrebbe valere ovvero quello del rapporto di lavoro Ufficiale giudiziario -  
172 Amministrazione di appartenenza) da sola non potrà andar oltre la legge che, a  
173 mio modo di vedere, vede la ripartizione sopra esposta;

174 5) nel caso di dichiarazione ex art. 492 c.p.c. resa dal debitore prima dell'11 di-  
175 cembre 2014, poiché i beni si consideravano pignorati con il vecchio regime, an-

176 che il successivo atto di stima e custodia non potrà dare diritto alla percentua-  
177 le subentrata per i pignoramenti a far data dall'11 dicembre 2014 in poi, nel ca-  
178 so invece di pignoramento eseguito prima dell'entrata in vigore della nuova  
179 normativa ma di dichiarazione resa quando la novella sia entrata in vigore, non  
180 per il solo fatto della dichiarazione, ma grazie al successivo atto di stima e cu-  
181 stodia dei beni dichiarati, su questi beni sarà percepibile il diritto di percentu-  
182 ale.